

Allegato "A"

ART.12

UFFICIO COMPETENTE PER I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI

1. *L'Ufficio competente per i procedimenti disciplinari, di seguito denominato UPD, fa capo al Settore/Servizio Risorse Umane e risulta così composto: Dirigente Settore Risorse Umane, Funzionario Avvocato dell'Ente, Funzionario Amministrativo Settore Risorse Umane.*
2. La segreteria dell'Ufficio è tenuta da un Dipendente del Settore Risorse Umane-Organizzazione, formalmente designato, di volta in volta, con atto dell'Ufficio.
3. Quando la natura delle indagini investe l'esercizio di mansioni specialistiche, l'Ufficio può designare un collaboratore, specialista della materia, in qualità di consulente. Nel caso di mancanza di adeguate professionalità all'interno dell'ente, l'Ufficio potrà indicare consulenti esterni.
4. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari esplica la propria attività di consulenza e assistenza a favore degli altri uffici dell'ente, anche al fine di prevenire l'insorgere di controversie in materia di lavoro.
5. A tal fine il Dirigente del Settore che ritiene sussistano i presupposti per il sorgere di una controversia con un proprio dipendente, può formulare quesiti all'Ufficio.
In risposta ai quesiti formulati per iscritto, l'Ufficio provvede con consulenze e pareri scritti, fornendo linee interpretative per l'applicazione uniforme e coerente delle disposizioni contenute nel contratto collettivo nazionale e nei contratti decentrati e individuali di lavoro, anche sulla base della giurisprudenza formatasi in materie analoghe.
6. L'Ufficio per i procedimenti disciplinari collabora, inoltre, ad organizzare attività di formazione del personale per la conoscenza e la corretta applicazione dei contratti e dei codici di comportamento.
7. L'Ufficio è competente ad irrogare ed applicare direttamente le sanzioni disciplinari di entità superiore alla censura.
8. Ogni provvedimento disciplinare è emanato con disposizione dirigenziale.
9. Le riunioni sono valide solo alla presenza di tre componenti. In caso di impedimento documentato di uno dei componenti, il procedimento è rinviato per un periodo non superiore a 15 gg.

